Bonus edilizi, la prima cessione concretizza la truffa aggravata

Antonio Iorio

La decisione delle Sezioni unite che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto sul trattamento penale dei crediti fittizi da Superbonus 110% interviene su alcuni profili controversi come il titolo di reato e il momento consumativo, ma lascia aperte altre questioni sulle quali si potrebbe sviluppare il contenzioso dei prossimi anni.

È il caso, ad esempio, dell'estensione dei principi enunciati anche ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, alla nozione funzionale di danno nei casi di credito bloccato, alla quantificazione del profitto nelle ipotesi di inesistenza parziale e alla posizione del cessionario in buona fede.

Secondo le Sezioni unite, la costituzione di un credito d'imposta fittizio mediante fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, con opzione per lo sconto in fattura o per la cessione, integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articoli 640 e 640-bis del Codice penale) e non l'indebita percezione prevista all'articolo 316-ter del Codice penale.

Questo perché la procedura prevista dagli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, con asseverazioni, visto di conformità, comunicazione dell'opzione soggetta a presa in carico o scarto e sistema di controlli preventivi e successivi, non si risolve in una semplice presa d'atto dell'autocertificazione e la falsa documentazione è funzionale a eluderla.

Il principio è formulato per il Superbonus 110% e per le opzioni dell'articolo 121, comma 1, lettere a e b. La sentenza non evidenzia (in realtà non era chiamata a farlo) se il principio debba estendersi ad altri bonus, ma la sua motivazione, costruita sugli articoli 119, 121 e 122-bis, offre argomenti che potranno essere ripresi anche altrove, con una verifica caso per caso sulla struttura del singolo beneficio.

Va, infatti, evidenziato che per altri bonus edilizi, in cui l'articolazione di asseverazioni, visti e controlli può essere diversa, si registrano pronunce della Cassazione – VI Sezione penale - orientate differentemente verso la sussistenza dell'articolo 316-ter del Codice penale.

La verifica, quindi, andrà condotta sulla struttura concreta del procedimento di ciascun beneficio, in base alla presenza degli elementi su cui la Corte ha costruito ora la propria motivazione.

Il reato, inoltre, si consuma con il perfezionamento della prima cessione (la comunicazione dell'opzione e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla piattaforma cessione crediti), senza che occorrano compensazione, riscossione o ulteriore cessione.

Le Sezioni unite confermano una nozione funzionale di patrimonio e individuano il danno nella posta passiva che grava sull'Amministrazione quando il credito entra nella sfera del cessionario e diviene spendibile, a prescindere da un'uscita di cassa. La scelta è coerente con i precedenti orientamenti, ma rischia di spingersi oltre la lettura tradizionale della effettiva «*deminutio patrimonii*».

Se i crediti, dopo l'accettazione, risultano bloccati, sospesi oppure mai concretamente utilizzabili, la difesa potrebbe sostenere che il danno non si sia realizzato, mentre l'accusa farà leva sul principio per cui il recupero successivo è un *post factum* che non incide sulla consumazione.

Infine, da rilevare il momento consumativo che coincide con un evento procedurale: l'accettazione sulla piattaforma, che andrà dimostrata tramite dati informatici e documentali, con tutte le perplessità sull'individuazione della prima cessione nei casi di cessioni plurime, frazionate o parzialmente accettate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA